

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Arturo Perugini, dall' Avv. Valentina Ramella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 Novembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CONTE (Allenatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa • (nota n. 1960/197 pf12-13/SP/blp del 9.10.2012).

Con atto del 9.10.2012 la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Antonio Conte, allenatore tesserato della Società FC Juventus Spa;
- la Società FC Juventus Spa,

per rispondere:

il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 23.8.2012 e pubblicate su organi di informazione e specificamente riportate nella parte motiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione degli Organi di giustizia sportiva, adombrando dubbi sulla correttezza dell'operato dell'Ufficio della Procura federale e sulla imparzialità delle decisioni rese dagli Organi giudicanti, come descritto nella parte motiva;

la Società FC Juventus Spa della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Antonio Conte e la Società FC Juventus Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Conte e la Società FC Juventus Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Conte, sanzione dell'ammenda di € 37.500,00 (€ trentasettemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); pena base per la Società FC Juventus Spa, sanzione dell'ammenda di € 37.500,00 (€ trentasettemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 25.000,00 (€ venticinquemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) al Signor Antonio Conte;*
- *ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) alla Società FC Juventus Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1961/1 pf12-13/SP/SS/blp del 9.10.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 9.10.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:

- il Signor Aurelio De Laurentis, all'epoca dei fatti, Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per la condotta tenuta nei confronti dei giornalisti presenti in occasione del Consiglio di Lega tenutosi a Milano in data 4.7.2012 e in particolare per le dichiarazioni offensive e minacciose profferite nei riguardi del giornalista Andrea Longoni;
- la Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Aurelio De Laurentis, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00); pena base per la Società SS Calcio Napoli Spa, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 12.000,00 (€ dodicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) al Signor Aurelio De Laurentis;*
- *ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) per la Società SS Calcio Napoli Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1959/94 pf12-13/AM/ma del 9.10.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 9.10.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:

- il Signor Aurelio De Laurentis, all'epoca dei fatti, Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, CSG, per aver dato disposizione di non far presentare la propria squadra alla prevista e obbligatoria partecipazione alla cerimonia di premiazione della Supercoppa di Lega 2012-13, nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio del direttore di detta gara, apparse sul quotidiano "Il Corriere dello Sport" in data 13.8.2012;

- la Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Aurelio De Laurentis, sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); pena base per la Società SS Calcio Napoli Spa, sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) al Signor Aurelio De Laurentis;*
- *ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società SS Calcio Napoli Spa.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(105) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Segretario generale tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl • (nota n. 1964/1310 pf11-12/SP/blp del 9.10.2012).

Con atto del 9.10. 2012, la Procura federale ha deferito

il Sig. Giuseppe Iodice, Segretario generale tesserato con la Società ASG Nocerina Srl;

la Società ASG Nocerina Srl

per rispondere:

il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, 4 e 5, CGS per aver violato i doveri di correttezza, lealtà e probità esprimendo, mediante dichiarazioni rese in pubblico, durante la riunione-udienza del 31.5.2012, giudizi lesivi della reputazione della Commissione disciplinare nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio che aveva appena applicato ex artt. 23 e 24 CGS le sanzioni a carico dei soggetti deferiti, pronunciando le frasi: *"Faccio i complimenti alla Commissione. Questa sera avete legalizzato l'illecito sportivo. Non è possibile quello che sta emergendo questa sera. Il risanamento parte da Voi, dalla F.I.G.C., vi dovrete vergognare. Dovete cominciare voi, Federazione Italiana Giuoco Calcio, vergognatevi".*

la seconda per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, CGS, in relazione con l'art. 5 comma 2 e 7 CGS, per la condotta ascrivibile al proprio Segretario generale, all'epoca dei fatti.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Iodice e la Società ASG Nocerina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Iodice e la Società ASG Nocerina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Iodice, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASG Nocerina Srl, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di mesi 2 (due) al Signor Giuseppe Iodice;*
- *ammenda di € 6.666,67 (€ seimilaseicentosessantasei/67) per la Società ASG Nocerina Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il giorno 7 Novembre 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete